Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 2 luglio 1925** — **Numero 151**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* - Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno. *Ugo Cursori.* — Avellino: *C. Leprini.* - Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *R. Tomaselli.* - Bergamo: *Anonima libraria italiana.* Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* - Brescia: *F. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* - Caltanissetta: *P. Milia Russo.* - Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* - Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* - Como: *C. Nani e C.* - Cosenza: *R. Riccio* - Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* - Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* - Imperia: *S. Benedusi.* - Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara: *B. Medici.* — Messina: *G. Principato.* - Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* - Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* - Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* - Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* - Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* - Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *B. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, relativo alla fissazione del numero dei Regi addetti militari, navali, ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 149 del 30 giugno 1925, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 2, là dove dice: il numero massimo degli addetti rimane fissato come segue.: militari 20, navali 20, ecc., deve dirsi: militari 20, navali 12, ecc., come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

1317. — LEGGE 11 giugno 1925, n. **1035.**
Conversione in legge del R. decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della Guerra e della Marina eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte . . . . . Pag. 2862

1318. — REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. **1048.**
Stanziamento della somma di L. 12,000,000, pel completamento dei lavori di sistemazione edilizia degli istituti della Regia università di Pavia . . . Pag. 2863

1319. — REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. **1036.**
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti . . . Pag. 2863

1320. — REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1037.**
Inclusione dell'abitato di Montella fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato . . . . Pag. 2870

1321. — REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. **1050.**
Dichiarazione di monumento nazionale del « Vittoriale » a Gardone Riviera . . . . . Pag. 2870

1322. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. **1049.**
Modificazioni della composizione e del funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 2870

1323. — REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. **1053.**
Modificazioni al regolamento contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. Pag. 2871

1324. — REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. **1052.**
Trasformazione della Regia scuola commerciale di Gorizia in Regio istituto commerciale con annessa scuola commerciale . . . . . Pag. 2871

1325. — REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. **1020.**
Erezione in Ente morale dell'Istituto nazionale Vittoria Emanuele III per lo studio e la cura del cancro, in Milano . . . . . Pag. 2872

1326. — REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. **1021.**
Scioglimento dell'Ente di previdenza fra gli impiegati e salariati dello Stato, in Cremona . . . . Pag. 2872

1327. — REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. **1016.**
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare G. Diotti, in Casalmaggiore. Pag. 2872

1328. — REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. **1015.**
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare A. Orsini, in Ascoli Piceno. Pag. 2872

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 maggio 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Sassano (Salerno). Pag. 2872

REGIO DECRETO 14 giugno 1925.
Istituzione, nella provincia di Bologna, di un Consiglio agrario provinciale . . . . . Pag. 2873

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1925.
Approvazione delle norme per il funzionamento del Consiglio superiore dell'economia nazionale . . . . . Pag. 2873

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1925.
2° schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Belluno . . . . . Pag. 2875

coltà data dall'art. 4 del R. decreto 2 dicembre 1923, numero 2579, si intendono investiti dell'incarico per la sola trattazione degli argomenti che ne hanno consigliata la chiamata.

Essi assistono soltanto alle sedute del Consiglio o della sezione nelle quali i suddetti argomenti sono in discussione.

Art. 17.

Gli esperti chiamati a far parte di Commissioni speciali, si intendono autorizzati ad assistere alle sedute del Consiglio o della sezione nelle quali verranno esaminate le conclusioni della Commissione.

Art. 18.

Agli esperti spettano le indennità e i rimborsi stabiliti per i componenti del Consiglio dall'art. 12 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2579, posto in relazione coll'art. 63 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

CAPO VII.

Della esecuzione dei pronunciati del Consiglio, delle sue sezioni e delle Commissioni speciali.

Art. 19.

I pronunciati del Consiglio in adunanza plenaria, delle singole sezioni e delle Commissioni speciali, se investite di delega, a termini della prima parte dell'art. 13, se accolti dal Ministro, sono da questo comunicati ai servizi del Ministero dell'economia nazionale, e, quando sia il caso, alla competente Amministrazione di Stato.

Art. 20.

I capi di servizio del Ministero dell'economia nazionale, ricevuta la comunicazione, restano investiti dell'applicazione ed esecuzione del pronunciato, in conformità delle disposizioni che essi provocheranno direttamente dal Ministro.

Art. 21.

Almeno quindici giorni prima di ogni nuova convocazione del Consiglio o della sezione competente, i capi di servizio del Ministero dell'economia nazionale debbono trasmettere alla segreteria, perchè ne faccia oggetto di comunicazione al Consiglio, una relazione illustrativa di quanto sia stato fatto per l'applicazione o per la esecuzione dei pronunciati della sessione precedente.

CAPO VIII.

Degli atti del Consiglio.

Art. 22.

I verbali delle sedute del Consiglio e delle sezioni vengono stampati.

La segreteria provvede a comunicare entro il più breve termine, un esemplare delle bozze a ciascuno dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione, assegnando un congruo termine per la revisione e la restituzione.

Art. 23.

Ai verbali saranno allegati gli studi e le relazioni che hanno servito di base alle discussioni del Consiglio e che non siano inseriti nel testo del verbale, e un riassunto sistematico dei pronunciati e dei voti che il Consiglio e le sue sezioni abbiano emesso durante la sessione.

Quando sia il caso, ai verbali delle sessioni saranno allegati, in riassunto, anche i pronunciati delle Commissioni speciali, che abbiano funzionato nell'intervallo dopo la chiusura della sessione precedente.

CAPO IX.

Della segreteria del Consiglio.

Art. 24.

La segreteria del Consiglio è posta alla diretta dipendenza del Ministro, presidente.

Essa provvede a quanto si attiene al funzionamento del Consiglio, e per tale compito comunica direttamente coi componenti del Consiglio e coi servizi del Ministero.

Il segretario generale ha la responsabilità del funzionamento della segreteria.

Art. 25.

Alle sedute del Consiglio assistono tanto il segretario generale quanto i segretari di sezione. Alle sedute delle sezioni deve assistere il segretario competente e può sempre assistere il segretario generale.

In caso di impedimento del segretario della sezione egli è sostituito da uno degli altri segretari in carica. In caso di impedimento del segretario generale egli è sostituito dal segretario di sezione di grado più elevato.

Art. 26.

Le Commissioni speciali, previste dal capo IV, sono assistite dal segretario della sezione del Consiglio che sarebbe competente per la materia sottoposta allo studio ed al parere della Commissione.

In casi speciali il Ministro può incaricare dell'assistenza altro funzionario della categoria amministrativa o di un ruolo tecnico (gruppo *A*).

Il segretario generale del Consiglio ha facoltà di partecipare a tutte le riunioni delle Commissioni speciali.

Visto, *il Ministro per l'economia nazionale*:

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1925.

2° schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1924, n. 10643, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 77 del 31 marzo stesso e nel Foglio annunzi legali della provincia di Belluno, n. 89, del 28 aprile successivo, col quale decreto si disponeva ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 2 del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, la pubblicazione dell'unitovi schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Belluno, predisposto in seguito all'aggregazione a detta Provincia dei comuni di Pieve di Livinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo;

Considerato che, per eccezionali circostanze, l'istruttoria disposta col menzionato decreto non ha potuto avere piena

esecuzione, sì che si rende opportuno rinnovare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che ordina l'istruttoria sul predetto schema di elenco suppletivo, rinviando per lo schema di elenco stesso al n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* in data 31 marzo 1924;

Visti gli articoli 3 del citato decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle indicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito nell'ufficio di prefettura di Belluno dello schema di elenco suddetto già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 31 marzo 1924;

b) l'inserzione completa del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, facendo riferimento per lo schema di elenco medesimo al citato n. 77 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1924;

c) il deposito d'un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia di Belluno n. 89 del 28 aprile 1924 recante il ripetuto schema di elenco, nella segreteria dei comuni di Pieve di Livinallongo, Colle S. Lucia e Cortina d'Ampezzo, giusta la lettera *c*) dell'art. 2 del regolamento su citato;

d) l'affissione per 30 giorni all'albo pretorio di detti Comuni d'un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, così nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali, e dell'eseguito deposito e avverta gl'interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel termine stesso potrà presentare opposizione anche la Deputazione provinciale di Belluno;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Belluno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO PREFETTIZIO 20 giugno 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Ozzano Monferrato.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 26 febbraio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ozzano Monferrato;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario il quale ha assunto servizio il giorno 26 marzo 1925, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ozzano Monferrato, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 20 giugno 1925.

Il Prefetto: RUGARD.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-GERMANICO

Sospensione della decorrenza dei termini durante il periodo feriale del Tribunale arbitrale misto italo-germanico.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO
ITALO-GERMANICO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-germanico pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre;

2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il presidente:
SOLDATI.

L'arbitro germanico: RABEL.

L'arbitro italiano: ALBERICI.

Il segretario:
CIANCARINI.

TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-AUSTRIACO

Sospensione della decorrenza dei termini durante il periodo feriale del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO
ITALO-AUSTRIACO

Visto l'art. 18 del regolamento di procedura;

Decreta:

1. Le ferie del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco pel corrente anno sono stabilite dal 1° agosto al 30 settembre;

2. Durante il periodo feriale resta sospesa la decorrenza dei termini, eccettuati quelli fissati per la introduzione dell'istanza dall'art. 21 del regolamento di procedura.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il presidente:
SOLDATI.

L'arbitro austriaco: SCHÖNBERGER.

L'arbitro italiano: ALBERICI.

Il segretario:
BARONE.